



INFORMAZIONI E CONSIGLI PER COMPILARE LE CONVENZIONI DI MANTENIMENTO TIPO DELLA FSFM

Le convenzioni di mantenimento tipo della FSFM

Le convenzioni tipo hanno lo scopo di aiutare le madri e i padri a calcolare il contributo di mantenimento per il proprio figlio (detto anche “contributo alimentare” o “alimenti”) e a stipulare la convenzione di mantenimento di comune accordo.

- Le convenzioni tipo sono pensate in particolare per i genitori non sposati che vivono insieme o separati.
 - La convenzione tipo per persone separate può essere usata anche per convenzioni in caso di separazione e di divorzio di genitori sposati. In questo caso le informazioni sul riconoscimento di paternità e l’approvazione della convenzione da parte dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti sono inutili; in caso di separazione/divorzio, competente per la convenzione è il tribunale.¹
- *Adattate la convenzione parentale tipo alla vostra situazione individuale. Un aiuto professionale è in genere necessario per evitare errori nei calcoli. Le nostre consulenti saranno liete di aiutarvi: info@svamv.ch o numero telefonico 031 351 77 71.*
- *Raccomandiamo che ogni genitore compili la convenzione per sé prima che entrambi i genitori ne discutano insieme. In questo modo vedranno immediatamente su quali punti si trovano d’accordo. Nella consulenza della FSFM notiamo regolarmente come ciò costituisca una buona base di partenza, che lascia tempo e spazio per risolvere eventuali divergenze in maniera equa e a misura di figli.*
- *La FSFM mette a vostra disposizione una tabella Excel per determinare il contributo di mantenimento così come esempi di calcolo (info@svamv.ch, numero telefonico 031 351 77 71). Come metodo di calcolo abbiamo scelto il calcolo del fabbisogno, che viene spesso utilizzato.*
- *Sul sito internet della FSFM troverete anche convenzioni tipo per la modifica del mantenimento del figlio e per le relazioni personali, così come convenzioni parentali tipo per i genitori che vivono insieme o separati che detengono l’autorità parentale congiunta.*

Basi giuridiche

a) L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori

Il Codice civile (CC) stabilisce che i genitori devono provvedere in comune al **debito mantenimento** del figlio minore, a meno che il figlio non disponga di mezzi propri e si possa ragionevolmente pretendere che provveda da sé al proprio sostentamento, interamente o in parte. Ciascun genitore contribuisce nella misura delle sue forze attraverso la cura e l’educazione (“mantenimento in natura”) e mediante prestazioni pecuniarie (art. 276 CC).

- Il debito mantenimento comprende le spese per il sostentamento del figlio nonché quelle per la cura, l’educazione, la formazione e per eventuali misure prese a sua tutela (art. 276, cpv. 2 CC). Esso dipende dalle capacità dei genitori e dai bisogni individuali del bambino (i suoi bisogni vitali o anche le sue esigenze in materia di mantenimento).
- Il debito mantenimento fa parte dei diritti fondamentali del bambino. L’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (art. 276° CC).
- Per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, i genitori devono mantenere anche un figlio adulto fino alla conclusione di una formazione appropriata (art. 277 CC).
- L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori sussiste indipendentemente dall’autorità parentale, dalla

¹ Quando la situazione finanziaria lo permette sussiste il diritto al mantenimento dopo il divorzio ai sensi dell’art. 125, cpv. 2 CC. Il mantenimento dopo il divorzio non è preso in considerazione nella presente convenzione tipo.



custodia e dalle relazioni personali (“diritto di visita”). Finché il figlio è minorenni i genitori sono obbligati al mantenimento anche indipendentemente dal rapporto personale genitore-figlio.

b) Contributo di mantenimento (in breve: “mantenimento”) per il figlio

Quando i genitori vivono separati uno dei due contribuisce al mantenimento finanziario del figlio mediante contributi di mantenimento mensili che devono essere versati anticipatamente (art. 285 CC). Di norma la persona “tenuta al mantenimento” è quella che non vive con il figlio, che contribuisce alla cura in misura minore e che ha una situazione finanziaria migliore – ancora oggi nella maggior parte dei casi il padre. Tuttavia anche quando entrambi i genitori contribuiscono alla cura del figlio in misura analoga, per esempio nel caso della custodia alternata, sussiste l’obbligo di versare contributi di mantenimento per il figlio. I costi del figlio sono ripartiti in maniera proporzionale alla capacità finanziaria e tenendo conto della quota di partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.

- Il figlio ha diritto a un contributo di mantenimento commisurato da un lato ai suoi bisogni, ma dall’altro anche alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. Nel determinare l’importo si deve inoltre tener conto della sostanza e dei redditi del figlio (art. 285, cpv. 1 CC).
- Affinché un contributo di mantenimento possa essere fissato il reddito del genitore tenuto al mantenimento deve essere superiore al suo fabbisogno vitale (“eccedenza”). L’importo del contributo di mantenimento deve essere fissato in modo tale che il minimo vitale del genitore tenuto al mantenimento resti garantito. Il genitore che provvede principalmente alla cura del figlio (la persona “avente diritto ai contributi di mantenimento” o “creditrice dei contributi alimentari”) deve far fronte a un eventuale ammanco, per esempio aumentando l’attività lucrativa per guadagnare di più o, in caso di emergenza, ricorrere all’aiuto sociale.
- Se la situazione finanziaria è sufficiente viene fissato un contributo di mantenimento che, insieme con le eventuali prestazioni finanziarie del genitore che provvede principalmente alla cura del figlio e a reddito e sostanza eventuali del figlio, copre il debito mantenimento (tale contributo è anche chiamato in breve “debito mantenimento”).
- Quando non è possibile fissare un contributo di mantenimento che copra il debito mantenimento e se successivamente la situazione della persona tenuta a pagare il mantenimento migliora in modo straordinario, l’importo mancante può essere richiesto con effetto retroattivo su cinque anni. Il credito può essere reclamato entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza dello straordinario miglioramento della situazione del genitore debitore (art. 286a CC).
- Se le circostanze mutano in modo notevole e duraturo, il tribunale può modificare o togliere il contributo di mantenimento su istanza di un genitore o del figlio (art. 286, cpv. 2 CC).

c) Mantenimento diretto e contributo di accudimento

Il contributo di mantenimento si compone del contributo che serve a coprire le spese dirette del bambino – il “mantenimento diretto” – e del “contributo di accudimento”, cioè il contributo alle spese di sostentamento della persona che provvede principalmente alla cura del bambino, nella misura in cui questa non possa coprirle da sola a causa della cura del/dei figlio/figli (“ammanco” della persona che provvede alla cura). Se il genitore che provvede principalmente alla cura del bambino è in grado di sopperire ai bisogni malgrado le incombenze della cura, non sussiste alcun diritto al contributo di accudimento.

- Il **mantenimento diretto** del bambino include il contributo alle spese per i suoi fabbisogni vitali, per esempio l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio ecc. e le spese derivanti dalla cura del bambino esterna alla famiglia per motivi legati all’attività professionale.
- Secondo il Tribunale Federale (Tribunale federale 5A_727/2018: sentenza del 22 agosto 2019) il genitore che non ha la custodia o che comunque non se ne fa carico per la maggior parte del tempo sottostà di principio al mantenimento diretto del bambino, mentre il genitore che ha la custodia porta il suo contributo in natura; il contributo in natura e il contributo finanziario sono considerati di pari valore.
Quando le relazioni personali superano la norma (per es. due serate e notti alla settimana e la metà delle vacanze scolastiche), questa parte della presa a carico può essere tenuta in conto nel calcolo dei contributi per il mantenimento diretto (costi variabili come l’alimentazione e le attività ricreative ma non le spese fisse come per



esempio l'affitto), purché la capacità finanziaria della persona che ha la custodia e le altre circostanze lo permettano.

Se i due genitori si suddividono la custodia, il mantenimento diretto si riparte esclusivamente sulla base della capacità finanziaria di ciascuno dei genitori.

- Il diritto al mantenimento diretto sussiste fino a quando vige l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
- Il Tribunale federale ha fissato le seguenti linee guida per il **contributo di accudimento** (Tribunale federale 5A_384/2018: sentenza del 21 settembre 2018): poiché una situazione stabile è nell'interesse del bambino, il modello di accudimento praticato prima della sospensione della comunione domestica deve essere mantenuto nella prima fase che segue la separazione. Per il periodo successivo, o in assenza di tale modello, viene applicato il modello fondato sui livelli scolastici: la persona che provvede principalmente alla cura del bambino deve esercitare un'attività lucrativa:
 - al 50% a partire dall'obbligo scolastico del più giovane dei figli
 - all'80% a partire dal passaggio di quest'ultimo al livello secondario
 - a tempo pieno a partire dal compimento dei 16 anni.

In casi particolari è possibile derogare a queste linee guida se lo richiede il bene del bambino. Per esempio, nel caso di un bambino piccolo bisogna verificare la disponibilità di offerte di accudimento adeguate. Determinante è stabilire di quanta cura personale ha bisogno il bambino interessato.

- Se è necessario provvedere alla cura di più figli il contributo di accudimento è dovuto soltanto una volta, poiché l'ammacco della persona che provvede alla cura non è ripetibile.
- Il diritto al contributo di accudimento sussiste fino a quando il bambino non ha più bisogno di cure personali. Di norma il contributo di accudimento cessa al compimento dei 16 anni del più giovane dei figli, quando, conformemente alle linee guida del Tribunale federale, la persona che provvede alla cura può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno.
- Per calcolare il contributo di accudimento si utilizza il minimo vitale del diritto di famiglia (Tribunale federale 5A_454/2017: sentenza del 17 maggio 2018).
- La cura da parte dell'altro genitore nell'ambito delle relazioni personali come da consuetudine ("diritto di visita", per esempio due fine settimana al mese e due settimane di vacanze così come i consueti giorni feriali) non dà diritto a un contributo di accudimento.

d) **Convenzione di mantenimento e decisione di mantenimento**

Nella convenzione di mantenimento o nella sentenza del tribunale viene valutato concretamente il mantenimento del figlio di genitori separati o non sposati e vi viene fissato il contributo dovuto da parte del genitore tenuto al mantenimento.

- La convenzione di mantenimento è stipulata di comune accordo tra i genitori non sposati. Ma la convenzione diventa vincolante per il figlio soltanto dopo essere stata **approvata dall'autorità di protezione dei minori (ARP)** nel luogo di domicilio del bambino (art. 287, cpv. 1 CC). Anche una modifica di comune accordo della convenzione di mantenimento da parte dei genitori diventa vincolante per il figlio soltanto dopo l'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Se la convenzione è conclusa in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del **giudice** (art. 287, cpv. 3 CC).
- In assenza di accordo ciascuna delle parti può chiedere al tribunale di fissare, modificare o annullare il contributo di mantenimento.
- Conformemente all'art. 287a CC la convenzione di mantenimento (così come la decisione che fissa contributi di mantenimento conformemente all'art. 301a del Codice di procedura civile, CPC) deve menzionare:
 - quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
 - quale importo è assegnato a ciascun figlio;
 - quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio e
 - se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita (rincarato).



- ➔ *I genitori non sposati dovrebbero in ogni caso disciplinare i contributi di mantenimento per il figlio in una convenzione di mantenimento e far approvare la convenzione dall'ARP (o, se necessario, ottenere una sentenza del tribunale). Dovrebbero farlo a titolo precauzionale anche se condividono l'autorità parentale e la custodia e vivono nella stessa comunione domestica. In questo modo si assicurano che il figlio disponga di un titolo giuridico che potrà rapidamente far valere in caso di emergenza e che gli darà diritto, se necessario, all'aiuto all'incasso dei contributi di mantenimento e, a seconda della situazione finanziaria, all'anticipo degli alimenti. In questo modo si evita che in seguito a un'eventuale separazione dei genitori il figlio si ritrovi senza il sostegno finanziario del padre o della madre che se n'è andato/a.*
- ➔ *Un'azione di mantenimento deve essere proposta il più presto possibile dopo la nascita, poiché i contributi di mantenimento possono essere richiesti con effetto retroattivo solo per l'anno precedente l'azione (art. 279 CC).*

Informazioni sui singoli punti della convenzione di mantenimento tipo

e) Calcolo dei contributi di mantenimento (-> Convenzione tipo cifra 1)

Per calcolare i contributi di mantenimento si determinano il reddito, il patrimonio e il fabbisogno finanziario di ciascun genitore e di ogni figlio -> **cfr. j) e k)** qui di seguito, e sulla base di questi dati si calcola l'importo del contributo necessario per coprire il debito mantenimento ("debito mantenimento") -> **cfr. f)** (per esempio con l'ausilio di una tabella di calcolo della FSFM). La situazione finanziaria del genitore tenuto al mantenimento determina se nella convenzione di mantenimento possono essere fissati o no contributi di mantenimento a copertura del debito mantenimento:

- Se l'eccedenza (reddito > fabbisogno vitale) della persona tenuta al mantenimento è sufficiente, i contributi di mantenimento concordati coprono il debito mantenimento:
contributo di mantenimento = debito mantenimento
- Se il genitore tenuto al mantenimento ha sì un'eccedenza, ma questa è molto contenuta, i contributi di mantenimento non coprono completamente il debito mantenimento:
contributo di mantenimento = eccedenza della persona tenuta al mantenimento.
- In caso di ammanco (reddito < del fabbisogno vitale) della persona tenuta al mantenimento non può essere fissato alcun contributo di mantenimento:
contributo di mantenimento = CHF 0.
- Se devono essere accuditi più figli il contributo di accudimento viene ripartito in parti uguali tra i bambini.
- Poiché la situazione economica dei genitori e della prole, in particolare i bisogni del bambino, cambia con il tempo e con l'età del figlio, nella convenzione vengono fissati importi diversi per tre fasce d'età. Le fasce d'età più spesso utilizzate sono:
 - Dalla nascita ai 6 anni compiuti o all'inizio dell'obbligo scolastico
 - Dai 7 ai 12 anni compiuti o al passaggio al livello secondario
 - Dai 13 anni compiuti o dal passaggio al livello secondario alla maggiore età o alla conclusione di una formazione appropriata conformemente all'art. 277, cpv. 2 CC.

f) Calcolo del debito mantenimento e dell'importo che manca per coprirlo (-> Convenzione tipo cifra 2)

Il contributo di mantenimento che il genitore tenuto al mantenimento deve o – in caso di insufficiente rendimento – dovrebbe pagare per coprire il **debito mantenimento** corrisponde alla somma del mantenimento diretto più (se il reddito dell'aveute diritto al contributo di mantenimento è inferiore al suo fabbisogno finanziario) il contributo di accudimento:



	Avente diritto ai contributi di mantenimento con:	
	Ammanco (Reddito < Fabbisogno vitale)	Eccedenza (Reddito > Fabbisogno vitale)
Mantenimento diretto =	Fabbisogno vitale del figlio ./. Reddito + eventuale rendimento del patrimonio del figlio	Fabbisogno vitale del figlio ./. Reddito + eventuale rendimento del patrimonio del figlio
Contributo di accudimento =	Ammanco dell'avente diritto ai contributi di mantenimento	CHF 0
Debito mantenimento =	Mantenimento diretto + Contributo di accudimento	Mantenimento diretto

Il debito mantenimento meno il contributo di mantenimento fissato nella convenzione di mantenimento (-> **convenzione cifra 1**) dà l'**importo mancante per coprire il debito mantenimento** (importo mancante o ammanco):

	Persona tenuta al mantenimento con:		
	Eccedenza (sufficiente)	Eccedenza (insufficiente)	Ammanco
Contributo di mantenimento =	Debito mantenimento	Eccedenza della persona tenuta al mantenimento (debito mantenimento non coperto)	CHF 0
Importo mancante (ammanco) =	CHF 0	Debito mantenimento ./. Contributo di mantenimento	Debito mantenimento

g) Assegni familiari e contributo di mantenimento (-> convenzione tipo cifra 3)

Gli assegni familiari vengono considerati come reddito del figlio nel calcolo del contributo di mantenimento.
-> cfr. j).

h) Pagamento (-> convenzione tipo cifra 4)

Pagamento anticipato ai sensi dell'art. 285, cpv. 3 CC.

i) Indicizzazione (-> convenzione tipo cifra 6)

L'indice svizzero dei prezzi al consumo si trova sotto www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Prezzi > Indice nazionale dei prezzi al consumo:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/indice-nazionale-prezzi-consumo.html> .

j) Determinazione del reddito e del patrimonio dei genitori e del figlio (-> convenzione tipo cifra 7)

Il **reddito mensile** viene calcolato sulla base dell'attuale situazione reddituale.

Il reddito dei **genitori** include:

- il reddito netto da attività lucrativa, inclusi tredicesima mensilità e bonus
- le rendite



- il reddito del patrimonio
- altre entrate

Il reddito del **figlio** consiste in:

- assegni familiari
- rendite delle assicurazioni sociali
- reddito computabile: reddito proprio da attività lucrativa (ad es. salario di apprendistato) e il reddito del patrimonio

Reddito ipotetico

Il genitore che deve pagare contributi di mantenimento è obbligato, nella misura del possibile, a conseguire un reddito che gli consenta di pagare contributi di mantenimento sufficienti per i figli. Anche nel caso del genitore che provvede principalmente alla cura del figlio un'adeguata attività lucrativa a partire dall'inizio dell'obbligo scolastico del più giovane dei figli è considerata ragionevole. Se uno dei genitori non ha alcun reddito o ha un reddito insufficiente, può essere preso in considerazione, all'occorrenza, un reddito ipotetico.

- Il **reddito ragionevolmente presumibile** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - Obblighi di cura dei figli
 - Età
 - Salute
 - Formazione
 - Conoscenze linguistiche
 - Situazione del mercato del lavoro
- Il **tasso di occupazione** ragionevolmente presumibile per persone con obblighi di cura dipende dai seguenti criteri:
 - Età e stato di salute del figlio
 - Sostegno da parte di altre persone
 - Risorse del genitore che assicura la cura

k) Determinazione del fabbisogno vitale dei genitori e del figlio (-> convenzione tipo cifra 7)

- Il fabbisogno vitale viene calcolato sulla base del **minimo vitale secondo il diritto esecutivo** (minimo vitale) ai sensi dell'art. 93 LEF, integrato dai relativi supplementi in caso di situazione finanziaria sufficiente (minimo di esistenza secondo il diritto di famiglia). Per calcolarlo la maggior parte dei cantoni si basa sulle direttive della Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera del 1. luglio 2009:
<https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/>
- L'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo mette a disposizione sul proprio sito internet una tabella con valori statistici comparativi per calcolare il bisogno di mantenimento medio dei figli:
<https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/beratung-familie-und-kinder/unterhalt/unterhaltsbedarf.html>

Si tiene conto delle seguenti spese:

- L'importo base mensile secondo l'art. 93 LEF per il sostentamento, l'abbigliamento e la biancheria, la manutenzione dell'arredamento domestico, i costi energetici e le spese per la cultura
- I costi effettivi di
 - alloggio, inclusi riscaldamento e oneri accessori (elettricità, rifiuti, tasse ecc.)
 - comunicazione (telefono, internet, Tv)
 - premi dell'assicurazione malattie (LAMal)
 - assicurazioni (mobilia domestica, responsabilità civile ecc.)
 - spese sanitarie (franchigia, aliquote percentuali, dentista)
 - oneri sociali purché non siano già stati dedotti dal salario



- spese professionali (pasti fuori casa, spese di trasporto, contributi ad associazioni professionali, esigenze accresciute di vitto – ad es. in caso di lavoro di notte, a turni o di lavori pesanti ecc.)
- imposte (salvo che in situazioni di ammanco)
- a seconda della situazione o condizione finanziaria, eventualmente le spese di mobilità, vacanze e tempo libero, hobby, spese supplementari per i figli del genitore tenuto al mantenimento

A ciò si aggiunge, per i figli:

- la formazione e il sostegno
- le spese di accudimento esterno alla famiglia
- a seconda della situazione finanziaria, eventualmente le spese per lo sport, gli hobby ecc.

La **Federazione svizzera delle famiglie monoparentali (FSFM)** è impegnata dal 1984 per migliorare le condizioni di vita dei genitori soli e dei loro figli. La FSFM è l'associazione mantello delle famiglie monoparentali in Svizzera e l'organizzazione di riferimento nell'ambito della monoparentalità. È membro di **Pro Familia Svizzera**, l'associazione mantello delle organizzazioni delle famiglie e dei genitori (www.profamilia.ch).

Su www.famgliemonoparentali.ch l'FSFM fornisce informazioni sui temi più importanti relativi alla monoparentalità. L'**offerta di consulenza specializzata** e di **coaching** e le **pubblicazioni dell'FSFM** offrono strumenti per l'auto-aiuto.

Bisogno di consulenza? Tel 031 351 77 71 o info@svamv.ch

Sostenete anche voi la FSFM: solo così anche in futuro potremo continuare ad impegnarci a favore delle famiglie monoparentali e i loro figli.

- Sostenete il lavoro della FSFM con una donazione
- Regalate a qualcuno l'affiliazione alla FSFM
- Associatevi voi stessi alla FSFM
- Aiutateci a farci conoscere! Parlate di noi ad amici e conoscenti
- Sostenete le rivendicazioni delle famiglie monoparentali
- Impegnatevi nella nostra comunità sostenendo offerte e attività per famiglie

Conto per le donazioni: SVAMV, PC 90-16461-6, 3006 Bern - IBAN Nr. CH75 0900 0000 9001 6461 6

Vi ringraziamo di cuore!

Tutti i diritti sono riservati

©SVAMV/FSFM 2019

famgliemonoparentali.ch
famillemonoparentale.ch
einelternfamilie.ch

FSFM, casella postale 334, 3000 Berna 6, tel. 031 351 77 71, info@svamv.ch

IBAN: CH75 0900 0000 9001 6461 6